

Così. 1084/2023
Sentenza N. 25/2023
Pietro Muscarelli Debiti Commobili
3/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni

Vista la domanda depositata in data da CATERINA SPINELLI
con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 29.12.2022;

Letta la relazione depositata dai Gestori dell'OCC, ai sensi dell'art.
70, co. 6, CCII;

Dato atto che nel termine assegnato è pervenuta un'unica
osservazione da parte del creditore Comune di Sammichele di Bari,
il quale invoca il pagamento integrale del credito;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione
proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il
Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del
piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di
alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione
che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere
soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore
all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame, in assenza di contestazioni sulla convenienza,
è pervenuta al Gestore la sola osservazione del creditore Comune di
Sammichele di Bari che invoca il riconoscimento del pagamento
integrale del proprio credito.

Sul punto, come correttamente evidenziato dal Gestore della crisi,
a seguito della modifica operata, il piano prevede il pagamento
integrale del credito privilegiato e in percentuale della sola parte in



chirografo, non potendo offrirsi il pagamento integrale unicamente del predetto credito chirografario, in violazione della par condicio creditorum.

Non vi è una contestazione specifica della convenienza, ma è in ogni caso agevole prevedere l'assenza presumibile di capienza per i chirografari, stante la presenza nella massa passiva di crediti ipotecari e privilegiati, aventi carattere prioritario, alla luce della modesta entità dei beni aggredibili, come efficacemente descritto nella relazione dell'OCC.

Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo la debitrice determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

Il piano di ristrutturazione proposto dalla ricorrente e modificato secondo le indicazioni sollecitate dalla scrivente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo il versamento della somma di € 64.695,77, mediante il pagamento di n.169 rate di € 384,00 ciascuna tranne l'ultima, da detrarre dal reddito mensile della ricorrente, a partire dal mese successivo dall'omologazione della proposta, con la garanzia del pagamento fornita da Violante Antonio, coniuge della ricorrente, il quale ha sottoscritto la proposta di ristrutturazione dei debiti in qualità di terzo assuntore, garantendo il pagamento del piano.

Il piano dei pagamenti prevede:

- la soddisfazione dei crediti per spese di giustizia, maturati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n.326/2021 R.G.E.I. Tribunale di Bari, al 100,00% del loro ammontare;
- la soddisfazione del credito ipotecario al 45,00% del suo ammontare;
- la soddisfazione del credito privilegiato di diciottesimo grado al 100,00% del suo ammontare;
- la soddisfazione del credito privilegiato di ventesimo grado al 100,00% del suo ammontare;
- la soddisfazione dei crediti chirografari al 10,00% del loro ammontare;
- la soddisfazione dei crediti prededucibili dell'OCC, per il 100,00% del loro ammontare pari ad € 9.394,85 o la diversa somma ritenuta di giustizia.

I pagamenti dovranno avvenire con cadenza mensile secondo lo schema riportato nella relazione definitiva.

Le rate saranno versate dalla ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.

Il compenso destinato all'OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da CATERINA SPINELLI e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da CATERINA SPINELLI

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura



sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Bari il 17/02/2023

Il Giudice
dott.ssa Paola Cesaroni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
BARI, 21/2/2023
IL FUNZIONARIO CANCELLERIA
(Dott.ssa Maria CITELLI)